RAFFRONTO TRA LE AGEVOLAZIONI PER L'APPRENDISTATO E QUELLE PER LE ASSUNZIONI DI GIOVANI PREVISTE DAL D.L. 76/2013

Il recente D.L. 76/2013 ha introdotto delle agevolazioni per le assunzioni dei giovani tra i 18 ed i 29 anni. È la stessa fascia di età che interessa il contratto di Apprendistato Professionalizzante.

Spin Lazio ha messo a confronto in una tabella le due tipologie di agevolazione per verificare quale sia la più conveniente e la più efficace a facilitare l'ingresso dei giovani nel Mercato del Lavoro.

	APPRENDISTATO	INCENTIVO PER GIOVANI TRA I 18 ED I 29 ANNI (D.L. 76/2013)
Destinatari	L'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante prevede per il lavoratore il requisito dell'età: giovani dai 18 ai 29 anni.	L'assunzione è limitata a giovani dai 18 ai 29 anni in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi; b) privi di un diploma di scuola media superiore o professionale; c) vivano soli con una o più persone a carico.
Requisito dell'incremento occupazionale dell'azienda	Per beneficiare dell'incentivo non è previsto alcun "aggancio" all'incremento occupazionale dell'azienda.	Per beneficiare dell'incentivo ci deve essere un incremento occupazionale netto nelle assunzioni dell'azienda.
Tipologia contrattuale	È un contratto a tempo indeterminato con la possibilità di risoluzione al termine del periodo formativo (max 3 anni o 5 anni in caso di profili professionali dell'artigianato individuati dai CCNL).	È un contratto a tempo indeterminato . Per la risoluzione da parte aziendale c'è bisogno di una giusta causa o di un giustificato motivo oggettivo.
Obblighi	L'apprendistato professionalizzante prevede, durante il periodo formativo, un monte ore di formazione per l'acquisizione di: a) competenze professionalizzanti (che può essere svolta quasi sempre in azienda e spesso in affiancamento in situazione lavorativa); b) competenze di base e trasversali (la durata delle ore nel Lazio varia a seconda del titolo di studio).	Il contratto non prevede alcuna formazione obbligatoria in capo al datore di lavoro, tranne quella prevista dal T.U. sulla Sicurezza.

Beneficio contributivo	Contribuzione agevolata per tutta la durata del rapporto formativo, più l'anno successivo alla qualificazione (si può arrivare a 6 anni di contribuzione agevolata). Ad esempio nelle aziende fino a 9 dipendenti la contribuzione per gli apprendisti è dell'1,61% per i primi tre anni.	Sgravio contributivo pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con un massimale di 650 euro al mese: - per 18 mesi in caso di assunzione a T.I. (contributo massimo erogabile € 11.700); - per 12 mesi in caso di trasformazione di un rapporto a T.D. in T.I. (contributo massimo erogabile € 7.800); - in questo caso alla trasformazione deve comunque seguire un'ulteriore assunzione di lavoratore.
Beneficio retributivo	Possibilità di pagare il lavoratore sino a 2 livelli in meno rispetto a quello di qualificazione (anche con una percentualizzazione). Esempio 1- Apprendista assunto con CCNL Studi Professionali: - 70% per i primi 12 mesi; - 85% per i mesi successivi e fino a 24 mesi; - 93% per i mesi successivi. Esempio 2 - Apprendista assunto con CCNL Edilizia Artigiani — Profilo professionale "Muratore": - 1° semestre 74%; - 2° semestre 76% - 3° semestre 79%; - 4° semestre 86%; - 6° semestre 86%; - 7° semestre 91%; - 8° semestre 96%.	Non sono previste agevolazioni retributive.
Altri benefici	I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti (fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo). Si pensi, ad esempio, alla base di computo per il collocamento obbligatorio (D.L.vo n. 68/1999).	Non è prevista alcuna esclusione dai limiti numerici per i lavoratori assunti con questi benefici.
Operatività della norma	L'apprendistato è operativo.	L'incentivo potrà essere applicato alle assunzioni effettuate dal 29 giugno 2013 – ma non prima dell'approvazione degli atti di riprogrammazione – e fino al 30 giugno 2015.

Limiti all'utilizzo dei benefici

L'utilizzo del contratto di apprendistato è subordinato al mantenimento in servizio di almeno il **30%** degli apprendisti assunti in precedenza e per i quali è terminato il periodo formativo (nella percentuale non si calcolano i dimessi, i licenziati nel periodo di prova e per giusta causa). Questo limite di stabilizzazione verrà aumentato al 50% nel 2015.

L'incentivo è applicabile previa verifica della copertura annuale prevista. Sarà l'INPS che riconoscerà l'incentivo in base ad un ordine cronologico riferito alla data di assunzione. In pratica, per fare la domanda bisogna aver già effettuata l'assunzione ma per avere l'incentivo bisogna rientrare nel budget annuale di spesa previsto. In definitiva, si può assumere un lavoratore a tempo indeterminato con le caratteristiche previste dalla legge e non aver diritto all'incentivo perché terminato.

Per rendere questa comparazione più completa bisogna poi aggiungere che le assunzioni con contratto di Apprendistato Professionalizzante possono usufruire in alcuni casi anche di contributi a fondo perduto previsti dalla normativa di alcune Regioni e di quelli previsti dal programma AMVA di "Italia Lavoro" (al momento ancora disponibili per: Campania, Sicilia, Puglia e Calabria).

Tel./Fax: 0771902323 E-mail: info@spinlazio.com Web: www.spinlazio.com